

Provvedimento di diniego – Cass. n. 20649/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - Definizione agevolata 2018 - Provvedimento di diniego - Impugnazione - Termine di cui all'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 - Perentorietà - Ragioni - Conseguenze - Disponibilità del termine - Esclusione.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il provvedimento di diniego è opponibile innanzi alla Commissione tributaria presso la quale pende la causa nel termine di sessanta giorni di cui al comma 12, secondo periodo, del cit. articolo, da ritenersi perentorio, pur in difetto di espressa previsione, in quanto diretto - in ossequio alla fondamentale esigenza, di interesse pubblico, della certezza del diritto - a rendere non più contestabile l'atto in caso di sua omessa tempestiva impugnazione, con la conseguenza che neppure l'Amministrazione finanziaria può disporre e potendo la correlativa decadenza rilevarsi d'ufficio in sede di legittimità ex art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 20649 del 20/07/2021 (Rv. 661894 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152 com. 2

Corte

Cassazione

20649

2021